

ALL, 3



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

17 GEN. 2012

Roma,

Prot. Nr. 123618
Rif. Prot. Entrata Nr. 114699
Allegati:
Risposta a Nota del:

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento della Funzione
Pubblica
Ufficio personale pubbliche
amministrazioni
Servizio trattamento del
personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0002894 A-4.17.1.7.5
del 10/01/2012



6354829



OGGETTO: Art. 61, comma 9, D.L. 112/2008 - compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi - ingegneri dipendenti pubblici - richiesta parere Ordine di Frosinone.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sottoposto all'attenzione dello scrivente e di codesto Dipartimento della funzione pubblica il quesito con il quale l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone ha chiesto delucidazioni in ordine all'applicazione dell'art. 61, comma 9, del D.L. 112/2008 al collaudo svolto da professionisti dipendenti pubblici, in regime di rapporto part time, per conto di pubbliche amministrazioni.

Come noto, la richiamata disposizione normativa prevede il versamento al bilancio dello Stato del 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o segretario del collegio arbitrale nonché per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'ordine degli ingegneri ha chiesto in particolare se la citata disposizione riguardi tutti i professionisti che espletino incarichi di collaudo per conto di amministrazioni pubbliche o solo gli

M

incarichi attribuiti dall'amministrazione di appartenenza, e se la norma de qua vada applicata anche agli ingegneri dipendenti pubblici che svolgano i predetti incarichi in qualità di liberi professionisti.

Al riguardo, in merito al primo quesito afferente il profilo soggettivo, si devono ritenere destinatari della norma tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di qualifica dirigenziale e non) che svolgano una delle richiamate attività e che ne percepiscano il relativo compenso. Ai fini dell'applicazione della decurtazione in discorso, infatti, non rileva l'amministrazione che assegna l'incarico (quella di appartenenza o altra) bensì la qualità di pubblico impiegato del dipendente che svolge le predette attività e ciò a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro che lega tale personale all'amministrazione. Si esprime pertanto l'avviso di applicare la norma di cui trattasi anche laddove il rapporto di lavoro assuma la forma contrattuale del part-time. Si ritiene altresì utile precisare, per una corretta demarcazione dell'ambito applicativo della fattispecie, che la norma trova applicazione limitatamente ai collaudi svolti in relazione a "contratti pubblici di lavori, servizi o forniture" e non va pertanto riferita agli incarichi di collaudo riconducibili ad attività che esulino dalla nozione codicistica di "contratto pubblico".

In merito, poi, alla tematica posta con il secondo quesito si ritiene necessaria la pregiudiziale verifica circa la possibilità dell'amministrazione di conferire a un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato lo svolgimento di un incarico in qualità di libero professionista e se ciò sia eventualmente possibile in costanza di un rapporto di lavoro part-time. In caso affermativo si tratta di verificare se l'espletamento di tale incarico professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività della norma in argomento. Ad avviso dello scrivente l'esclusione andrebbe circoscritta esclusivamente ai professionisti del tutto estranei all'amministrazione mentre appare dubbia la possibilità di un'interpretazione estensiva dell'esclusione anche nei confronti dei dipendenti pubblici (sia pur in regime di part time) in quanto ciò vanificherebbe la portata applicativa della disposizione. Su tale specifico punto si rinvia comunque alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Sotto altro profilo, per quanto attiene all'obbligo del prescritto versamento del 50% del compenso ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, si ritengono opportune le seguenti precisazioni.

Innanzitutto, è opportuno evidenziare che -ai sensi del comma 17, secondo periodo, del citato art. 61- gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al versamento al bilancio dello Stato delle somme trattenute.

AM

Nello specifico la circolare MEF n. 36 del 23 dicembre 2008 ha precisato che "il 50% del compenso spettante al dipendente per le attività di componente o segretario del collegio arbitrale e di collaudo debba essere riassegnato dall'amministrazione ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente".

Alla luce di quanto sopra, va da sé che la riduzione dei compensi dovuti ai dipendenti pubblici in applicazione del citato art. 61, comma 9, debba essere versata all'amministrazione o all'ente pubblico dove, sulla base dell'apposita autorizzazione ad espletare incarichi in questione, i dipendenti medesimi prestano servizio, affinché le relative somme possano confluire nei pertinenti fondi per il finanziamento del trattamento accessorio del personale.

Si rappresenta che, per le finalità di cui al comma 9 sopra richiamato, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale è stato istituito il capitolo n. 3490 -destinato ad accogliere i versamenti in argomento - suddiviso in articoli che si riferiscono alle varie amministrazioni di appartenenza dei dipendenti cui spettano i compensi per arbitrati e collaudi.

M

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò